

---

## Circolare per il cliente 1 febbraio 2016

Versione Completa

### IN BREVE

---

- Precompilata: comunicazioni da trasmettere entro il 29 febbraio 2016
- Slitta al 9 febbraio la comunicazione delle spese sanitarie
- Pubblicati i modelli definitivi di 730, 770, IVA e Certificazione unica
- Novità sull'assegnazione agevolata di beni ai soci
- Nuova detrazione IRPEF per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B
- Il credito d'imposta per strutture alberghiere
- Opzione per l'IVA di gruppo entro il 16 febbraio 2016
- IVA al 4% per quotidiani e periodici online
- Consultabile tramite il cassetto fiscale il prospetto riepilogativo pluriennale relativo all'applicazione degli studi di settore
- Maggiorazione diritti di segreteria per il deposito del bilancio
- Tasse portuali: le misura in vigore nel 2016

### APPROFONDIMENTI

---

- Precompilata più ricca. Le comunicazioni da trasmettere entro il 29 febbraio 2016
- L'assegnazione agevolata di beni ai soci

### PRINCIPALI SCADENZE

---



## IN BREVE

---

### DICHIARAZIONI

#### **Precompilata: comunicazioni da trasmettere entro il 29 febbraio 2016**

*D.M. 13 gennaio 2016*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2016 che stabilisce termini e modalità di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione dei redditi "precompilata", dei dati relativi alle spese universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

Le spese agevolabili dovranno essere comunicate, esclusivamente per via telematica, entro il 28 febbraio di ogni anno, già a partire dell'invio dei dati riguardanti lo scorso anno (la scadenza slitta al 29 febbraio perché il 28 cade di domenica), necessari all'elaborazione dei modelli di dichiarazione 2016.

*(Vedi l'Approfondimento)*

#### **Slitta al 9 febbraio la comunicazione delle spese sanitarie**

*Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 21 gennaio 2016; Provvedimento 26 gennaio 2016, n. 14464*

Con Comunicato Stampa del 21 gennaio 2016 l'Agenzia Entrate ha informato che il termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015, originariamente previsto per il 31 gennaio 2016 è posticipato al 9 febbraio 2016.

Conseguentemente, come disposto con il Provvedimento n. 14464 del 26 gennaio 2016, slittano di 9 giorni anche i tempi per l'opposizione al trattamento dei dati sanitari. I pazienti, **entro il 9 marzo prossimo, potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese mediche** sostenute nell'anno 2015 per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'assistito può esercitare l'opposizione con le seguenti modalità:

- **direttamente all'Agenzia** fino al 31 gennaio 2016;
- dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 accedendo **direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it))**.

#### **Pubblicati i modelli definitivi di 730, 770, IVA e Certificazione unica**

*Agenzia Entrate, Provvedimenti 15 gennaio 2016, n. 7772, n. 7773, n. 7786, 7810, 7847*

Il 15 gennaio 2016 l'Agenzia Entrate ha pubblicato sul suo sito internet i modelli definitivi e le relative istruzioni di:

- 730/2016
- CU/2016
- Dichiarazione IVA/2016
- 770/2016.

In particolare la **Certificazione Unica 2016** è disponibile in due versioni:

- CU ordinaria (comprensiva del quadro CT per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate);
- e CU sintetica (da trasmettere ai "sostituiti").

La principale novità rispetto al vecchio modello riguarda la possibilità di inserire il codice fiscale del coniuge, comunicato dai propri dipendenti, anche se non fiscalmente a carico, in modo tale da far confluire l'informazione direttamente nel 730 precompilato.

Il **nuovo modello IVA/2016** si adegua invece alle novità in materia di:

- *reverse charge* relativo al comparto edile e ai settori connessi, oltre alle operazioni del settore energetico;
- operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e assoggettate al regime dello split payment;
- dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, in relazione alle quali sono state emesse fatture non imponibili ai fini IVA.

AGEVOLAZIONI

### **Novità sull'assegnazione agevolata di beni ai soci**

*Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 115-121*

La legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 115-121) prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

L'agevolazione, applicabile in determinate ipotesi, consiste nella:

- **riduzione al 50%** delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;
- **applicazione in misura fissa** delle imposte ipotecarie e catastali;

- **applicazione di un'imposta sostitutiva** di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L'imposta sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:
  - 8% per le società operative;
  - 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.
  - Alle eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l'imposta sostitutiva del 13%.

L'imposta sostitutiva va versata:

- per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016
- per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

*(Vedi l'Approfondimento)*

## **Nuova detrazione IRPEF per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B**

*Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 56*

La legge di Stabilità (art. 1 comma 56) prevede una detrazione IRPEF pari al 50% dell'importo versato per il pagamento dell'IVA **relativa all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

## **Il credito d'imposta per strutture alberghiere**

*Agenzia Entrate, Provvedimento 14 gennaio 2016, n. 6743*

L'art. 10 del D.L. n. 83/2014 prevede un **credito d'imposta pari al 30% degli investimenti sostenuti nel triennio 2014 - 2016 dalle imprese alberghiere già esistenti alla data del 1° gennaio 2012** per la riqualificazione della struttura: interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del decreto.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente definito modalità e termini di fruizione del credito d'imposta che potrà

essere utilizzato in compensazione esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate:

- l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse;
- comunica le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando viene a conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni e delle revoche.

Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate, effettuerà controlli automatizzati sulla base dei dati che sono stati comunicati per verificare che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa.

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 sarà "scartato".

IVA

### **Opzione per l'IVA di gruppo entro il 16 febbraio 2016**

Entro il prossimo 16 febbraio 2016, con riferimento all'anno 2016, può essere esercitata l'opzione annuale per la liquidazione dell'IVA di gruppo. La modalità di presentazione è esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

L'opzione può anche essere esercitata tardivamente, versando la somma di 258 euro, purché non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, e sempreché non siano ancora iniziate attività di controllo riguardanti l'IVA.

### **IVA al 4% per quotidiani e periodici online**

*Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 637*

La legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 637), con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ha esteso l'applicazione dell'IVA al 4% ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa libri e periodici, tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN, fornite su qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Ricordiamo che con la legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 667, della legge n. 190/2014) era già stato introdotto l'assoggettamento ad aliquota IVA del 4% per le cessioni di libri forniti in formato elettronico.

## ACCERTAMENTO

### **Consultabile tramite il cassetto fiscale il prospetto riepilogativo pluriennale relativo all'applicazione degli studi di settore**

*Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 15 gennaio 2016*

L'Agenzia delle Entrate con Comunicato Stampa del 15 gennaio 2016 ha segnalato che è disponibile una nuova sezione nel Cassetto Fiscale, che permette al contribuente di consultare on line il prospetto riepilogativo pluriennale relativo all'applicazione degli studi di settore, in base ai principali dati dichiarati negli anni precedenti (periodi d'imposta dal 2009 al 2013).

Il contribuente potrà quindi consultare, per il **periodo d'imposta 2009-2013**, i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati e inviati anno per anno, provvedendo a regolarizzare errori o omissioni eventualmente commesse.

## BILANCIO

### **Maggiorazione diritti di segreteria per il deposito del bilancio**

*D.Dirett. 8 gennaio 2016*

Con Decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2016, il MISE di concerto con il MEF, con lo scopo di finanziare l'OIC per il 2016, ha definito in 2,70 euro la misura della maggiorazione per l'anno 2016 dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Conseguentemente, i diritti di segreteria ammontano a:

- **euro 92,70**, per il deposito del bilancio **su supporto informatico**;
- **euro 62,70**, per il deposito del bilancio **con modalità telematica**.

## TASSE E IMPOSTE VARIE

### **Tasse portuali: le misure in vigore nel 2016**

*Agenzia Dogane e Monopoli, Nota 21 gennaio 2016, n. 5910*

A decorrere dal prossimo 1° febbraio, le tasse e i diritti marittimi subiranno un ribasso dello 0,075%.

Sono soggette alla nuova misura tutte le realtà portuali del territorio nazionale, fatta eccezione per il Porto franco di Trieste (per il quale sono stati dettati criteri differenti).

La nota n. 5910/2016 delle Dogane contiene due tabelle riepilogative (una per tutti i porti nazionali e l'altra per i soli punti franchi del porto di Trieste) con le aliquote aggiornate che resteranno in vigore fino al 31 gennaio 2017.



## APPROFONDIMENTI

---

### DICHIARAZIONI

#### **Precompilata più ricca. Le comunicazioni da trasmettere entro il 29 febbraio 2016**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2016 che stabilisce termini e modalità di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione dei redditi "precompilata", dei dati relativi alle **spese universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica**.

Le spese agevolabili dovranno essere comunicate, esclusivamente per via telematica, **entro il 28 febbraio di ogni anno**, già a partire dell'invio dei dati riguardanti lo scorso anno, necessari all'elaborazione dei modelli di dichiarazione 2016.

I contribuenti potranno consultare la loro precompilata dal 15 aprile.

Entro il **29 febbraio 2016**, quindi, (la scadenza slitta al 29 febbraio perché il 28 cade di domenica) dovranno essere trasmesse telematicamente le spese riferite al periodo d'imposta 2015.

**Spese universitarie** - Gli atenei, statali e non, devono trasmettere, per ciascun studente, una comunicazione contenente le spese, sostenute nell'anno precedente, relative a:

- frequenza di corsi universitari;
- frequenza di corsi universitari di specializzazione;
- frequenza di corsi di perfezionamento;
- frequenza di master assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
- di iscrizione a dottorati di ricerca.

Insieme all'ammontare delle spese andrà indicato anche chi ha "materialmente" sostenuto i costi.

Le somme sono da considerarsi al netto di rimborsi e contributi con separata indicazione di eventuali rimborsi ricevuti nell'anno di riferimento della dichiarazione dei redditi ma relativi a periodi precedenti.

**Spese funebri** - Le imprese del settore devono trasmettere l'ammontare dei costi riferibili a ogni decesso, indicando i dati del defunto e dell'intestatario della ricevuta fiscale.

**Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** - Banche e Poste devono comunicare i dati dei bonifici di pagamento emessi dai contribuenti per questo tipo di lavori. Si tratta delle stesse informazioni già trasmesse, con finalità di controllo, in base all'art. 3, del D.M. n. 41/1998, come modificato dal D.M. n. 153/2002.

La comunicazione deve contenere gli identificativi del mittente, del contribuente beneficiario della detrazione e del destinatario della somma.

Il decreto del 13 gennaio 2016 rimanda infine a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate riguardo alle modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni.

## AGEVOLAZIONI

### **L'assegnazione agevolata di beni ai soci**

La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

L'assegnazione di beni ai soci può avvenire:

- in fase di liquidazione della società;
- in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso;
- in fase di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni;
- ma anche in caso di distribuzione di utili in natura.

La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché i soci risultino iscritti a libro soci (laddove prescritto) alla data del 30 settembre 2015 (oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015), che pongano in essere, **entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili** diversi da quelli di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR n. 917/1986 (cioè dagli immobili strumentali per destinazione in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell'atto (indipendentemente da quale fosse in precedenza).

La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Sono agevolabili le assegnazioni di:

- **immobili, ancorché strumentali per natura** (A/10, B, C, D ed E), che non siano però utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi, ecc;
- **immobili merce** (oggetto di produzione e scambio);
- **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa e qualificabili come "beni merce";
- **immobili-patrimonio**: sono beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali, ma sempre a condizione che non siano utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività (trattasi, per esempio, di abitazioni e/o terreni edificabili o meno locati a terzi o comunque non utilizzati per l'attività);
- **immobili di società di gestione**, ove locati a terzi (sia abitativi che non);
- **terreni agricoli**, anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l'allevamento.

L'agevolazione consiste nella:

- riduzione al 50% delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;
- applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;
- applicazione di un'imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L'imposta è sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:
  - 8% per le società operative;
  - 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.

Alle eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l'imposta sostitutiva del 13%.

L'imposta sostitutiva va versata:

- per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;
- per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

## PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
<b>Martedì 9 febbraio 2016</b>	<b>730</b>	Termine (prorogato) entro il quale farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e medici iscritti all'albo dei chirurghi e odontoiatri devono trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2015.		Invio telematico
<b>Martedì 16 febbraio 2016</b>	<b>IVA</b>	Opzione annuale per la liquidazione dell'IVA di gruppo.		Invio telematico
<b>Martedì 23 febbraio 2016</b>	<b>Credito d'imposta digitalizzazioni alberghi</b>	Termine a partire da quale è possibile inviare l'istanza telematica di richiesta dell'agevolazione relativamente alle spese sostenute nel 2015 (termine finale di invio: 26/02/2016).		Invio telematico
<b>Lunedì 29 febbraio 2016</b>	<b>730</b>	Termine entro il quale atenei, imprese onoranze funebri, Banche e posta devono trasmettere telematicamente i dati relativi alle operazioni effettuate con i privati nel 2015.		

<b>Lunedì 29 febbraio 2016</b>	<b>INPS</b>	Termine per la presentazione della comunicazione all'INPS per godere del regime "agevolato" previsto per i "minimi".	Regime dei minimi	
<b>Lunedì 29 febbraio 2016</b>	<b>IVA</b>	Invio comunicazione dati IVA 2015 (per chi non presenta la dichiarazione IVA entro la stessa data).		Invio telematico
<b>Lunedì 29 febbraio 2016</b>	<b>IRPEF</b>	Consegna delle certificazioni IRPEF ai percettori.		

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.